



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-000332 del 11/08/2016

OGGETTO

AREA 1 - SETTORE 1.3 - FEAMP 2014/2020 – Avviso pubblico approvato dalla Regione Abruzzo in data 30 giugno 2016 per la selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo. Costituzione Società Consortile. Adesione.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

SEGRETERIA

Estensore: DI DIONISIO DANIELA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

Data _____ Firma _____

PROPONENTE:

Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita

Si

Ratifica Consiglio

No

Oggetto: FEAMP 2014/2020 – Avviso pubblico approvato dalla Regione Abruzzo in data 30 giugno 2016 per la selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo.
Costituzione Società Consortile. Adesione.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che la Regione Abruzzo con Determinazione DPD027/66 del 30.06.2016 ha approvato l'avviso pubblico per la selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo nell'ambito del Programma del Fondo Europeo per la Pesca 2014/2020 - Priorità n. 4 (OT8);
- che la priorità 4 concerne *"la promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità ed alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere ed interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca ed in altri settori dell'economia marittima"*
- che, ai fini del suddetto Avviso, possono presentare istanza esclusivamente i FLAGS formalmente costituiti entro il 9 settembre 2016 in Società Consortile con capitale sociale minimo di €. 30.000,00, da depositare entro sei mesi dalla stipula della convenzione con il referente regionale;
- che è necessario elaborare una Strategia di Sviluppo Locale entro la suddetta data del 9 settembre 2016;
- che l'area territoriale interessata dalla strategia, nella quale devono operare i soggetti richiedenti, deve insistere sui Comuni costieri di una sola Provincia e costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale;
- che la Provincia di Teramo, ha partecipato al precedente Gruppo di Azione Costiera ATS "GAC COSTA BLU", di cui l'Ente Porto rappresentava il capofila e che, a tal fine, questo Ente intende partecipare al nuovo raggruppamento per non disperdere le esperienze acquisite ed il lavoro svolto nel GAC;

Vista la manifestazione di interesse di adesione al costituendo Consorzio previsto dall'avviso della Regione Abruzzo espressa in data 2 agosto 2016 dal Presidente della Provincia;

Considerata l'importanza per il territorio e per la categoria degli operatori della pesca di elaborare una specifica Strategia di Sviluppo Locale condivisa e poterla rendere operativa grazie al supporto finanziario dei fondi del PO Feamp 2014/2020;

Ritenuto, pertanto, di partecipare alla costituzione della Società Consortile in parola approvando la bozza di statuto allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e concorrendo alla stessa con un numero massimo di 6 (sei) quote per un importo complessivo di € 3.000,00 per il quale il Consiglio si impegna a far fronte con fondi da reperire

sul redigendo bilancio 2016;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) punto 3 del TUEL, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio Provinciale

1. di costituire un FLAG con la forma di Società Consortile necessaria per partecipare alla selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo nell'ambito del Programma del Fondo Europeo per la Pesca 2014/2020 - Priorità n.4.
2. di approvare la bozza di statuto, che forma parte integrante della presente deliberazione, dando atto che la Provincia concorrerà alla Società Consortile in parola mediante l'assunzione di un numero massimo di 6 (sei) quote per un importo complessivo di € 3.000,00 per il quale il Consiglio si impegna a far fronte con fondi da reperire sul redigendo bilancio 2016.
3. di demandare al Dirigente Area 1 l'adozione di tutti gli atti di gestione successivi e conseguenti al presente atto.
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto, stante l'imminenza del termine stabilito dall'Avviso pubblico regionale in parola, immediatamente eseguibile.

BOZZA

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "" "

Innanzi a me Dr. iscritto al collegio Notarile di Teramo, sono presenti:
- nato a --- il ::::, che interviene al presente atto in rappresentanza della Provincia di Teramo con sede legale in via G. Milli n.6, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale _____, nella qualità di Presidente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale del _____ n. _____
- , nato a ----- nella qualità di Sindaco del Comune di _____, con sede in _____, Via _____;
- , nato a _____ il _____ nella qualità di Sindaco del Comune di _____ con sede in _____, Via _____;
- , nato a ----- nella qualità di Sindaco del Comune di _____, con sede in _____, Via _____;
- , nato a ----- nella qualità di Sindaco del Comune di _____, con sede in _____, Via _____;
- , nato a ----- nella qualità di Sindaco del Comune di _____, con sede in _____, Via _____;
- , nato a ----- nella qualità di Sindaco del Comune di _____, con sede in _____, Via _____;

- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;
- nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via.....;

....., nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della, con sede in, Via.....;

I medesimi, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale dichiarano e convengono quanto segue:

tra le predette parti viene costituita, una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione: **"FLAG Società Consortile a r.l.."**.

La predetta Società Consortile è costituita sotto l'osservanza di questo atto e dello Statuto Sociale che, approvato dai costituiti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", nel quale agli articoli da 16 a 21 sono riportate le norme dell'amministrazione e rappresentanza.

La società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo.

La società è costituita con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi del del P.O. FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo delle zone di pesca ed in particolare, tenuto conto delle implicazioni socioeconomiche si occuperà di:

- a. Sviluppare e innovare le filiere ed i sistemi produttivi locali (agro alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b. Sviluppare la filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c. Curare e tutelare il paesaggio, l'uso del suolo e della bio diversità (animale e vegetale);
- d. Sviluppare il turismo sostenibile;
- e. Valorizzare e gestire le risorse ambientali e naturali;
- f. Valorizzare i beni culturali ed il patrimonio artistico legati al territorio;
- g. Accedere ai servizi pubblici essenziali;
- h. Favorire l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati o marginali;
- i. Favorire la legalità e la promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- l. favorire la riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- m. sviluppare reti e comunità intelligenti;
- n. Promuovere la diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti del settore della pesca.
- o. Preservare e incrementare l'occupazione nell'area di riferimento, sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca;
- p. Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- q. Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- r. Incentivare, anche attraverso l'organizzazione diretta, la formazione e l'istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre attività integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, ecoturismo, sport acquatici ecc);
- s. ogni altra attività meglio indicata nello statuto allegato al presente atto.

La sede della società è in Giulianova c/o la sede dell'Ente Porto di Giulianova, in lungomare Spalato Porto Molo Sud.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero nei modi di legge, con oneri a carico del Comune ospitante; gli oneri per la gestione della società sono posti a carico del finanziamento della SSL per il periodo della programmazione 2014/2020 e di eventuali ulteriori linee di finanziamento.

Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila), suddiviso in 60 quote di € 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Detto capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

– Provincia di Teramo,	quote,	pari ad €
– Comune di Giulianova,	quote,	pari ad €
– Comune di Tortoreto,	quote	pari ad €
– Comune di Alba Adriatica,	quote..... ,	pari ad €
– Comune di Martinsicuro,	quote,	pari ad €.....;
– Comune di Roseto degli Abruzzi,	quote.....,	pari ad €
– Comune di Pineto,	quote	pari ad €
– Comune di Silvi,	quote,	pari ad €
– Ente Porto di Giulianova,	quote,	pari ad €
– Camera di Commercio I.A.A. di Teramo,	quote,	pari ad €
– I.Z.S. Caporale di Teramo,	quote,	pari ad €
– Università di Teramo,	quote,	pari ad €
– Area Marina Protetta Torre del Cerrano,	quote,	pari ad €

- Federcoopescas,	quote	pari ad €
- Coldiretti Pesca,	quote	pari ad €
- Federpesca,	quote	pari ad €
- C.N.A. Teramo,	quote	pari ad €
- Lega Coop Abruzzo,	quote.....	pari ad €
- Confcommercio,	quote	pari ad €
- Confesercenti	quote	pari ad €
- Circolo Nautico Vallonchini di Roseto,	quote	pari ad €
- Consorzio Abruzzo Qualità,	quote	pari ad €
- Ass.ne O.P. Abruzzo Pesca,	quote	pari ad €
- Associazione P.I.S. CEA Ambiente Mare,	quote	pari ad €
- Cogevo Giulianova,	quote	pari ad €.....
- O.P. Vongole Costa del Teramano,	quote	pari ad €
- Blu Marine Service di Martinsicuro,	quote	pari ad €

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2016.

Il primo Consiglio di Amministrazione della società è composto da cinque consiglieri qui di seguito elencati:

il sig. _____ nato a _____ il _____ per, con funzioni di Presidente;

il sig. _____ nato a _____ il _____ per

il sig. _____ nato a _____ il _____ per

il sig. _____ nato a _____ il _____ per

il sig. _____ nato a _____ il _____ per

(completare)

i quali accettano e dichiarano non esservi a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla Legge.

Le spese per la costituzione sono a carico del Consorzio e trovano copertura nelle quote versate dai soci in fase di costituzione.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto unitamente allo statuto ai componenti, che lo approvano.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su fogli.

Sottoscritto alle ore

ALLEGATO "A" N. _____ REP. _____

STATUTO

SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata:

"..... SOCIETA' CONSORTILE A R.L." la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto da quanto previsto dall'art.2615-ter C.C. e dalle norme in materia di consorzi, da quelle in materia di cooperative e dalle norme di legge in materia di SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in quanto compatibili.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici della mutualità e della cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciali.

La società è costituita con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della costa teramana quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi del P.O. FEAMP e delle altre Misure regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo delle zone di pesca.

Nell'interesse generale del comprensorio, la Società, interagendo con le realtà locali, perseguirà i seguenti obiettivi prioritari, senza che ciò costituisca limitazione alcuna per qualsiasi ulteriore azione di interesse locale:

- a. Sviluppare e innovare le filiere ed i sistemi produttivi locali (agro alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b. Sviluppare la filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c. Curare e tutelare il paesaggio, l'uso del suolo e della bio diversità (animale e vegetale);
- d. Sviluppare il turismo sostenibile;
- e. Valorizzare e gestire le risorse ambientali e naturali;
- f. Valorizzare i beni culturali ed il patrimonio artistico legati al territorio;
- g. Accedere ai servizi pubblici essenziali;
- h. Favorire l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati o marginali;
- i. Favorire la legalità e la promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- l. favorire la riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- m. sviluppare reti e comunità intelligenti;
- n. Promuovere la diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti del settore della pesca.
- o. Preservare e incrementare l'occupazione nell'area di riferimento, sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca;
- p. Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- q. Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- r. Incentivare, anche attraverso l'organizzazione diretta, la formazione e l'istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre attività integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, ecoturismo, sport acquatici ecc);
- s. ogni altra attività meglio indicata nello statuto allegato al presente atto.

La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista per l'attuazione delle attività descritte nella Strategia di Sviluppo Locale approvato dal Dipartimento Regionale degli interventi per la Pesca della Regione Abruzzo ed

ogni altra azione contemplata nei programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi del presente articolo.

Ai costi di gestione si provvede mediante il finanziamento della SSL per la programmazione 2014/2020 e di eventuali ulteriori linee di finanziamento.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata della società è fissata fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede presso la sede legale dell'Ente Porto di Giulianova, in Giulianova, Lungomare Spalato Porto Molo Sud. compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, con oneri a carico del Socio pubblico presso il cui territorio è eventualmente istituita.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI E QUOTE SOCIALI

1. Il numero dei soci è illimitato, purché non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Le quote sono di euro 500,00 (euro cinquecento/00) cadauna e sono nominative.

3. Possono essere soci della società consortile gli enti pubblici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono altresì partecipare alla Società, persone fisiche in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statutari.

4. non possono far parte della società i soggetti interdetti, inabilitati o falliti.

I soci cooperatori sono obbligati, per tutto il periodo di partecipazione:

_ alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;

_ a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestati dal consorzio;

_ a non partecipare né essere soci di altri FLAGS od organismi aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi del consorzio, salvo esplicito consenso del consiglio di amministrazione; è fatto salvo la facoltà a partecipare a più Gruppi si azione locali da parte delle organizzazione di rappresentanza del settore della pesca aventi rilevanza nazionale;

_ a versare la quota di capitale sociale come prevista dal presente statuto;

_ a partecipare alle spese di gestione dei progetti promossi dalla Società nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società in proporzione alle prestazioni ricevute;

_ a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

_ a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

_ 5. Chiunque intendesse partecipare alla società, dovrà presentare apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente - ovvero dall'aspirante socio - e che dovrà contenere:

a) dati identificativi del richiedente;

c) certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 3 (tre);

d) dichiarazione di accettazione del presente statuto, nonché degli eventuali patti parasociali, delle decisioni e delle delibere già assunte in sede di assemblea dei soci e di consiglio di amministrazione;

e) dichiarazione attestante la mancata adesione ad altri FLAGS, salvo per le organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca avente rilevanza nazionale;

f) ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere.

6. Sull'ammissione dei nuovi soci che abbiano presentato domanda decide il consiglio di amministrazione, che comunica la decisione - con relativa motivazione, se negativa - al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. E' fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 2528 c.c..

7. In caso di ammissione del richiedente, questi dovrà versare - a pena di decadenza della sua domanda di ammissione - la quota sociale e presentare l'atto autorizzativo del proprio organo competente per l'adesione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissione.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE, CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

1. L'esercizio sociale della società ha inizio il primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il patrimonio della società è variabile ed è diviso in 60 quote del valore di euro 500,00 (cinquecento/00).

Esso è formato:

a) dalla quota sociale;

b) dalla riserva legale e dalla riserva ordinaria formata con i residui attivi e con le quote sociali non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo; del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o previsto dalla legge;

f) dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo. Per gli eventuali fabbisogni finanziari della società, i soci potranno provvedere a versamenti a titolo di prestito sociale, che saranno regolati da apposito regolamento interno in conformità alla normativa vigente anche ai fini fiscali.

A meno di contraria pattuizione scritta, i versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi. Ai costi di gestione della società si farà fronte mediante il finanziamento della SSL.

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere ripartite ne' durante la vita della società ne' nel suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI QUOTE

1. Qualsiasi negozio traslativo, a titolo oneroso o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o di qualsiasi altro diritto è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società, con le modalità previste all'articolo 5 (cinque) dello statuto per l'ammissione di nuovi soci.

2. Le condizioni e i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento di cui al comma 1 (uno) sono quelli indicati all'articolo 5 (cinque) dello statuto.

ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, solo per l'intera sua partecipazione e non già per una quota di essa, nei seguenti casi:

- nei casi previsti dalla legge;

- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;

- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura

dell'esercizio. Se comunicato tardivamente, ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

2. In considerazione delle finalità consortili e non lucrative della società, il socio recedente non ha titolo alla liquidazione della quota, salve norme inderogabili di legge.

3. L'ammontare nominale della quota estinta causa recesso di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione di un socio può essere decisa per il verificarsi di uno dei seguenti motivi:

a. gravi inadempienze con riguardo alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dagli eventuali patti, contratti o accordi stipulati tra i soci;

b. fallimento o concordato preventivo;

c. perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto;

d. se imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione, condanna - ancorché non definitiva che comporti l'interdizione - anche temporanea - dall'esercizio di pubblici uffici;

e. nel caso di insolvenza.

2. L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'esclusione ha come effetto immediato la sospensione del socio da qualsiasi attività, carica o mansione connessa alla partecipazione all'attività svolta dalla società.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata al socio entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e diviene definitiva ove entro 30 giorni non venga impugnata.

3. Il socio escluso non ha diritto a ricevere la liquidazione della quota in seguito ad esclusione, né qualsiasi altra somma - in denaro o in natura - a titolo di buonuscita, salvi limiti inderogabili di legge.

4. L'ammontare nominale della quota estinta causa esclusione di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di particolare urgenza la convocazione dovrà essere effettuata come sopra almeno tre giorni prima dell'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

3. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, e comunque nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 11 - COMPETENZE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Si intendono di competenza dell'assemblea:

- _ l'approvazione del bilancio di esercizio;
- _ la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o revisore (ove costituiti);
- _ l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- _ le deliberazioni sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale che il consiglio di amministrazione sottoponga al suo esame;
- _ le modifiche dell'atto costitutivo;
- _ la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli associati;
- _ la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- _ quanto alla stessa sottoposto dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto;
- _ quanto alla stessa riservato come competenza dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il compito di presiedere l'assemblea dei soci è affidato al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in sua assenza, dal vice presidente, o, in assenza di quest'ultimo dal consorziato più anziano di età presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dal presidente medesimo. Ove prescritto dalla legge e comunque ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del segretario di cui al comma precedente.

ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Il voto non può essere espresso per corrispondenza. Ciascun consorziato ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante. Essa deve essere conservata agli atti della società. Ciascun soggetto può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci né ai dipendenti della società. Il tutto nei limiti della normativa vigente.

2. - L'assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- _ che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- _ che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- _ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- _ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- _ che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. È compito del presidente accertare la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma.

ARTICOLO 14 - QUORUM DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti.

2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

3. Le decisioni riguardanti la modifica del presente statuto, trasformazione, fusione e scissione della società sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 3/5 (tre quinti) del capitale sociale, fatte salve eventuali maggioranze per legge.

4. In caso di consorzio in conflitto d'interessi ed in ogni fattispecie nella quale il diritto di voto non può essere esercitato, ai fini del calcolo dei quorum necessari, si sottrae il voto del consorzio che è in conflitto d'interessi o che comunque non può esercitare il diritto di voto.

5. Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis (duemilaquattrocentosettantanove bis), comma 5 (cinque), del codice civile, occorre che gli amministratori e - ove nominati - i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori nonché, se nominati, ai sindaci che sono rimasti assenti al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ARTICOLO 15 - VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare di un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario di cui all'articolo 12 (dodici), commi 1 (uno) e 2 (due) del presente statuto.

2. Il verbale deve necessariamente indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;
- d) il risultato delle votazioni;
- e) le posizioni dei singoli consorziati riguardo a ciascuna votazione;

f) su richiesta del singolo consorzio, le dichiarazioni del medesimo con riguardo agli argomenti trattati all'ordine del giorno e tutte le altre menzioni e dichiarazioni previste dalla legge.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 (duemilaquattrocentosettantotto).

ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di amministratori che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) e che opera inderogabilmente secondo il metodo collegiale. In occasione della prima nomina il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo o agli Amministratori anche Delegati, non spettano compensi.

Agli Amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Ferme restando le competenze di pertinenza dell'assemblea dei soci di cui all'articolo 11 (undici), comma 1 (uno), del presente statuto, al consiglio di

amministrazione sono demandati tutti i poteri di ordinaria amministrazione per l'esercizio dell'attività sociale, inclusa la nomina del Direttore tecnico, del responsabile amministrativo-finanziario e del responsabile dell'animazione.

3. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività consortile, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

5. Al consiglio è inoltre demandata la decisione circa l'ammissione di nuovi consorziati.

6. Gli amministratori possono essere scelti anche tra soggetti che non sono soci. Non possono essere nominati - e se nominati decadono automaticamente - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 (duemilatrecentottantadue) del codice civile.

7. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

8. In considerazione della natura consortile della società, gli amministratori non sono tenuti al rispetto del divieto di cui all'articolo 2390 (duemilatrecentonovanta) del codice civile.

ARTICOLO 17 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. Esso deve altresì contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare e delle deliberazioni da assumere nella seduta.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è comunque necessario che siano verificate tutte le condizioni di cui all'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

5. Ai fini della validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri del consiglio medesimo, intendendosi come presenti anche i consiglieri astenuti.

6. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. E' fatto divieto agli amministratori di nominare un delegato che li rappresenti nella seduta del consiglio. È altresì vietato il voto per corrispondenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 (ventidue) del presente statuto.

ARTICOLO 18 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Sig..... La nomina del vice presidente del consiglio di amministrazione spetta al consiglio medesimo. In assenza del presidente, la seduta è presieduta dal vice presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
2. Nel presiedere la seduta, il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente medesimo. Ove prescritto dalla legge e comunque ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
3. Il presidente verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della seduta e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del segretario di cui al comma precedente.

ARTICOLO 19 - VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la verbalizzazione delle adunanze del consiglio di amministrazione si seguono le modalità e le prescrizioni previste per l'assemblea dei consorziati.

ARTICOLO 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati. Sono comunque fatti salvi i limiti dell'art 2544 C.C.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. E' affidata al presidente del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
2. E' affidata all'amministratore delegato competente - se nominato - la rappresentanza legale della società con riferimento alle materia oggetto di delega alla sua persona.
3. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 22 - Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico svolge i seguenti:

- a. Verifica l'esistenza della copertura finanziaria relativa alle deliberazioni di spesa dell'Organo decisionale;
 - b. Vigila sul rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, in merito alla regolarità dei documenti giustificativi di spesa;
2. Il Direttore Tecnico assiste il Presidente e l'Organo decisionale nelle attività della Società. Partecipa alle sedute dell'Assemblea degli associati e a quelle dell'Organo decisionale e ne cura la verbalizzazione.
- Le principali mansioni del Direttore Tecnico del FLAG, fermo restando che ulteriori competenze potranno essere definite nel corso dell'attuazione della SSL, sono le seguenti:
- 1) provvedere all'organizzazione funzionale della struttura tecnica del FLAG;
 - 2) garantire il perseguimento degli obiettivi generali e specifici della SSL;
 - 3) verificare e controllare le fasi di attuazione della SSL;
 - 4) supervisionare l'attività del Responsabile Amministrativo- Finanziario in ordine al corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la gestione della SSL;
 - 5) tenere i rapporti con il territorio del Flag, con il Dipartimento Regionale degli interventi per la Pesca, i Ministeri competenti, le Autorità di Gestione del P.O. FEAMP, gli organismi della Comunità Europea;
 - 6) verificare le modalità di attuazione, informazione e comunicazione della SSL;
 - 7) predisporre i bandi relativi alle misure previste dalla SSL;
 - 8) sovrintendere alle attività di monitoraggio e all'implementazione del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA);

- 9) partecipare a riunioni e trasferte per l'esame e la risoluzione di problematiche di carattere tecnico della SSL;
- 10) provvedere alla realizzazione delle attività a gestione diretta del Flag, in conformità al contenuto della SSL;
- 11) formulare proposte all'Organo decisionale del Flag sugli atti deliberativi per il raggiungimento degli obiettivi della SSL;
- 12) attuare gli interventi individuati dalla strategia della SSL, implementare i processi di sviluppo locale in atto, rafforzare le buone pratiche consolidate e concorrere all'elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo durevole dell'area costiera interessata nel rispetto dell'identità locale;
- 13) implementare e/o partecipare attivamente alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree sia a livello interregionale che transnazionale;
- 14) contribuire ad implementare il sistema complesso di governance territoriale.

ARTICOLO 23- Responsabile Amministrativo-Finanziario

Il Responsabile amministrativo e finanziario, individuato dal partenariato in sede di presentazione della SSL, svolge i compiti previsti al punto 3.1 delle disposizioni attuative. In particolare, il Responsabile Amministrativo-Finanziario ha il compito di:

- 1) predisporre gli atti e i provvedimenti relativi al Flag, da sottoporre all'approvazione del Direttore Tecnico;
- 2) gestire le attività amministrative e di rendicontazione della SSL, mediante la elaborazione della documentazione contabile ed amministrativa;
- 3) organizzare le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del PSL, la predisposizione dei rapporti periodici di avanzamento e l'attività di supporto al Direttore Tecnico nei rapporti con le istituzioni (comunitarie, nazionali) preposti ai controlli;
- 4) supportare il Direttore Tecnico all'elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni della SSL;
- 5) supportare il Direttore Tecnico per la stesura dei bandi, per le procedure di acquisto di beni e per le forniture di servizi da eseguire in economia secondo la normativa di riferimento;
- 6) verificare la correttezza e la completezza dell'istruttoria amministrativa e finanziaria dei progetti afferenti ai vari bandi emanati dal Flag e proporre la liquidazione delle spese al Direttore Tecnico;
- 7) collaborare alle attività di segreteria necessarie per l'attuazione della SSL e alle attività a supporto degli Organi (Consiglio e Assemblea) del Flag;
- 8) partecipare a riunioni e trasferte per l'esame e la risoluzione di problematiche di carattere amministrativo;
- 9) organizzare l'archivio cartaceo ed informatico;
- 10) coordinare le attività dei consulenti esterni in materia fiscale, amministrativa e del lavoro;
- 11) verificare la conformità amministrativa di tutti gli interventi previsti nella SSL (interventi a titolarità se il beneficiario finale è il FLAG e a regia nel caso i beneficiari sono soggetti esterni al FLAG).

ARTICOLO 24 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

1. Ove si verificassero i presupposti di legge la società consortile deve nominare il collegio sindacale e/o il revisore contabile aventi i requisiti di legge. Al collegio sindacale spetta il controllo contabile della società salvi i casi di nomina obbligatoria del revisore.

ARTICOLO 23 - BILANCIO ED UTILI

1. Il bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come definita dall'articolo 6 (sei) del presente statuto; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ogniqualvolta lo richiedessero particolari esigenze che devono comunque trovare riscontro in un'apposita relazione che deve essere redatta dal consiglio di amministrazione.

2. Gli utili eventualmente risultanti dal bilancio non possono in nessun caso essere ripartiti tra i soci. L'utile d'esercizio deve essere pertanto destinato:

- una quota al fondo di riserva legale nella misura come per legge;
- una quota al fondo di riserva ordinaria;
- una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 4 della legge 59 del 31.1.1992 e successive modifiche o integrazioni;
- una quota al fondo di riserva straordinaria da determinarsi di volta in volta con delibera dell'assemblea che approvi il bilancio, osservate comunque le disposizioni di legge. L'assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni precedenti, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario. Gli avanzi di esercizi non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società, né al termine della stessa. Il tutto nell'osservanza dell'art 2545 e 2513 del C.C..

ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e ss.mm. ed ii. ed in ogni caso come stabilito dalla legge.

ARTICOLO 26 - RAPPORTI CON I CONSORZIATI

1. Attesa la natura consortile della società e considerata la possibile sussistenza in capo ai soci consorziati delle strutture complementari per l'attuazione dei servizi oggetto della attività consortile, la società consortile potrà chiedere il supporto operativo per l'espletamento di talune funzioni ed attività ai soci consorziati, che le svolgeranno, utilizzando le strutture a loro disposizione, senza oneri a carico della società.

2. La Società Consortile potrà anche avvalersi dell'opera di personale legato ai soci consorziati da rapporto di lavoro subordinato e/o assimilato che potranno essere distaccati con oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è competente il Foro di Teramo.

ARTICOLO 28 PRINCIPI DI MUTUALITA'

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli altri utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 29 - LEGGI APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sui consorzi, le società consortili e le società cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

PROVINCIA DI TERAMO

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 12 del 09.08.2016

Prot. E. 157690
10/08/2016

PARERE

Sulla proposta di deliberazione al Consiglio Provinciale da parte del Dirigente avente ad oggetto:

“FEAMP 2014/2020 – Avviso pubblico approvato dalla Regione Abruzzo in data 30 Giugno 2016 per la selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo. Costituzione Società Consortile. Adesione”.

=====

L'anno 2016 il giorno 9 del mese di Agosto si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

rag. Luciano Rosini	Presidente
dott. Nino Di Furia	Revisore
dott. Alessandro Procida	Revisore

PREMESSO:

- che il collegio ha esaminato:

- la proposta di deliberazione del Dirigente per il Consiglio Provinciale riguardante la costituzione di un FLAG con la forma di società Consortile necessaria per partecipare alla selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo nell'ambito del Programma del Fondo Europeo per la Pesca 2014/2020 – Priorità n. 4

- l'allegato bozza di statuto della costituenda Società Consortile a responsabilità limitata composta di n. 29 articoli;

- l'indicazione del numero massimo delle quote da assumere per un importo complessivo di € 3.000,00 con fondi da reperire sul redigendo Bilancio di previsione 2016.

Rilevato:

- che l'avviso pubblico della Regione ABRUZZO approvato con determinazione DPD027/66 del 30/06/2016 è riservato a FLAGS formalmente costituiti in Società Consortili entro il 09 Settembre 2016 con capitale minimo di € 30.000,00.

Considerato che attraverso la costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata “FLAG” si intende garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi del

1/2

P.O. FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca sviluppando ed innovando in particolare filiere e sistemi produttivi locali nel campo: agro alimentare, dell'artigianato, manifatturiero, della produzione ittica, energie rinnovabili, tutela del paesaggio, sviluppo del turismo sostenibile, valorizzazione di beni culturali, risorse ambientali e naturali, promuovere l'occupazione e favorire l'inclusione sociale ecc..

Visto:

- l'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale prevede tra l'altro che l'organo di revisione esprima il proprio parere in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni".

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

- la deliberazione n. 5/2016/SRCPIE/PAR del 26 Gennaio 2016 della CORTE dei CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE la quale chiarisce che spetta all'Amministrazione Locale, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, fornire puntuale applicazione alla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) che ha introdotto l'obbligo di procedere ad una complessiva revisione e riduzione delle partecipazioni in società da parte delle Amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti locali, verificando la sussistenza in concreto o meno dei presupposti per poter addiventare all'acquisizione di partecipazioni in società consortili.

Preso atto delle motivazioni espresse,

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale raccomandando un attento monitoraggio dei costi amministrativi e la continua implementazione di un adeguato sistema di controllo della governance dell'organismo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini

Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore

Oggetto: AREA 1 - SETTORE 1.3 - FEAMP 2014/2020 – Avviso pubblico approvato dalla Regione Abruzzo in data 30 giugno 2016 per la selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo.
Costituzione Società Consortile. Adesione.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 11/08/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 11/08/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
